



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
STAFF COMANDANTE/CAPO AREA
U.O. studi e fondi extracomunali
Tel. 091 - 6954267
p.e.: studipm@comune.palermo.it

Prot.n. 9763 /REGINT

Palermo, 16/09/2018

Il responsabile del procedimento: dott. Osvaldo Busi

Circolare n. 83/2018
Informativa

All'U.O. Coordinamento Strategico
LORO SEDE

Materia	Tutela sistema finanziario - Codice Penale
Oggetto	D.Lgs. n 1° marzo 2018, n.21 – Nuovo art. 493-ter del Codice Penale "Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento".

Con l'art.4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 1 marzo 2018 n.21, il nostro legislatore ha inserito nel **codice penale l'art. 493 - ter**, che riproduce l'art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 231 del 2007 (c.d. legge anticiclaggio), il quale **incrimina l'indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento o la loro falsificazione**.

L'art. 493-ter è posto non a tutela del bene del patrimonio, ma dei valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica.

Art. 493-ter

Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento

Chiunque al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

IL COMANDANTE
Dott. G. Marchese